



MAGISTRATURA DEMOCRATICA

*IL DECRETO INGIUNTIVO DELL'ARTICOLO 5, SETTIMO
COMMA, D.L. 190/2026.*

UNA TORSIONE GIURIDICA DI DUBBIA UTILITÀ

La curvatura autoritaria, che affida all'introduzione di fattispecie penali l'illusione di far fronte a gravi problemi e tensioni presenti nella società e che caratterizza la profluvie di "decreti sicurezza" - fra i quali il recente d.l. 22 ottobre 2026, n. 190 (*"Disposizioni ulteriori in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile"*) - si accompagna questa volta a inedite previsioni che stravolgono l'istituto del decreto ingiuntivo, disciplinato dagli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile.

In base all'art. 5. commi 1 e 2. del decreto legge in questione, quando il minore, anche non imputabile, partecipa alla commissione di fatti costituenti uno o più reati di cui all'articolo 10, comma 6-quater, del d.l. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48/ 2017, oppure di cui agli articoli 419, 420, 420-bis, 635.1 del codice penale, *il prefetto applica all'esercente la responsabilità genitoriale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 1.000 euro (che viene raddoppiata in caso di reiterazione della condotta da parte del minore), salvo che il genitore provi di non aver potuto impedire il fatto.*

In base al comma 7 della stessa disposizione inoltre, il soggetto privato che abbia subito danni in conseguenza delle condotte sopra indicate, *"può presentare ricorso per decreto ingiuntivo, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, sulla base dell'ordinanza di ingiunzione di cui ai commi 1 e 2 e degli atti sui quali la stessa si fonda, nonché tramite allegazione di consulenza tecnica di parte in relazione alla stima dei danni medesimi. L'ordinanza, gli atti e i documenti indicati al primo periodo sono considerati prove scritte ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile. Il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'articolo 642 del medesimo codice".*

Nella disciplina vigente fino a qualche giorno fa, la tutela assicurata dalla procedura di ingiunzione *p r e s u p p o n e v a* l'esistenza di un rapporto diretto tra chi richiede il provvedimento - qualificandosi come creditore di "una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili", ovvero come avente diritto "alla consegna di una cosa mobile determinata" - e colui nei cui confronti il provvedimento viene richiesto. In base alla stessa disciplina, al di fuori di alcuni casi di procedimento monitorio "puro", il decreto ingiuntivo non può essere fondato sulla sola affermazione di essere creditore, dovendo la domanda essere accompagnata da documenti provenienti o dallo stesso debitore (art. 634, primo comma

c.p.c.) o dal creditore (art. 634, secondo comma c.p.c.), con possibilità di concessione della provvisoria esecuzione in presenza della documentazione qualificata di cui all'art. 642, primo comma c.p.c. ovvero (art. 642, secondo comma c.p.c.) di pericolo di grave pregiudizio o di documentazione sottoscritta del debitore, comprovante il diritto fatto valere.

In radicale contrasto con tale impianto,

- * la nuova fattispecie di decreto ingiuntivo viene estesa, in **funzione risarcitoria**, oltre l'ambito delle somme liquide e delle cose certe e determinate;

- * l'ipotetico danno viene liquidato da una **consulenza di parte**, formata senza contraddittorio e senza partecipazione del giudice, di modo che il creditore forma da sé una "prova scritta" in proprio favore;

- * l'ingiunzione emessa dal prefetto, pur essendo soggetta a opposizione secondo il disposto dell'art. 5, sesto comma (opposizione che potrebbe concludersi con l'accoglimento del ricorso), viene assunta, unitamente alla consulenza di parte e agli atti sulla cui base è stata emessa (quali? di che contenuto? da chi provenienti? in qual modo accessibili? coperti da segreto istruttorio?), quale "**prova scritta**" ex art. 634 c.p.c.

Per di più tale decreto verrebbe concesso con **efficacia provvisoriamente esecutiva**, con buona pace, tra l'altro del principio secondo cui, per ottenere un risarcimento, il danneggiato deve provare l'evento dannoso, la sua ingiustizia, la responsabilità del danneggiante, il nesso di causalità e l'esistenza di un danno risarcibile.

In sede di opposizione di merito d'altra parte le "prove scritte", che l'art. 5 assume come sufficienti all'emissione del decreto ingiuntivo, potrebbero venir meno, per esempio a seguito di impugnazione giurisdizionale dell'ordinanza-ingiunzione, ovvero di revisione della consulenza di parte in contraddittorio o ancora per una più approfondita valutazione del nesso causale rispetto a un atto amministrativo comunque sindacabile dal giudice ordinario.

Nel giudizio ordinario di opposizione infatti sarà necessario offrire dimostrazione del **nesso causale** fra l'azione del minore e il danno, per il che evidentemente non può bastare la partecipazione alla manifestazione, ma occorrerà la prova che il minore abbia agito, non genericamente scendendo in piazza, ma cagionando quello specifico danno. Se una simile prova appare difficile in sede di merito, non si comprende come il dato possa emergere nel procedimento di ingiunzione, a meno che l'ordinanza-ingiunzione riporti i fatti singoli, i danneggiamenti, i nomi delle persone che li hanno attuati, ma un simile dettaglio non risulta nei normali provvedimenti amministrativi sanzionatori.

Non sembra azzardato dunque ritenere che – nonostante il legislatore qualifichi come prova scritta ciò che tale non è, creando un ibrido del tutto inedito tra procedimento monitorio *documentale* e procedimento monitorio *puro* – l'azione iniziata con ricorso ai sensi del nuovo art. 7 d.l. n.190/2026 andrà di frequente incontro a un rigetto o già in sede monitoria o in sede di opposizione. Nel frattempo, però, un nuovo contenzioso aggraverà ulteriormente le strutture giudiziarie, mentre sull'enfasi del provvedimento prefettizio si introduce un potenziale, pericoloso assoggettamento dell'esercizio della giurisdizione a logiche securitarie e a organi di polizia.

Merita poi ricordare come la giurisprudenza Costituzionale abbia ritenuto legittima la procedura monitoria con provvisoria esecuzione in virtù, fra l'altro, della

semplicità della prova, trattandosi di responsabilità da precedente contatto fra le parti, spesso contrattuale o fondata su prove provenienti e formate dal debitore come cambiale, assegno o riconoscimento del debito. Invece il nuovo decreto ingiuntivo interviene in tema di responsabilità extracontrattuale, nella quale unica documentazione, oltre alla ordinanza ingiunzione, è una consulenza di parte, che consente dunque a una parte di formare in autonomia una prova in danno dell'altra, senza controllo alcuno e senza possibilità di contraddittorio e con questa di aggredire il patrimonio del debitore.

La nuova procedura quindi suscita molteplici dubbi di costituzionalità con riferimento all'articolo 111 della Costituzione, che sancisce la **parità** delle parti e il contraddittorio, perché pone una parte in grado di ottenere la provvisoria esecuzione con la sola propria consulenza; si prospetta anche una possibile lesione dell'articolo 24 della Costituzione sul diritto di **difesa**, inserendo nel processo "prove scritte" formate senza intervento della persona contro cui sono prodotte.

Sotto il profilo dell'**uguaglianza** sancita dall'art. 3 della Costituzione si offre p o i uno strumento p r i v i l e g i a t o a una classe soltanto dei danneggiati da reati commessi da minori.

Esecutivo di Magistratura democratica

Gruppo civile di Magistratura democratica